



CODICE ETICO

PREMESSA

Gli avvocati e le avvocate (di seguito solo associato/a) aderenti ad Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, consapevoli dell'importante ruolo sociale da loro svolto occupandosi della materia del diritto di famiglia e dei minori, volendo ispirare il loro comportamento professionale a principi rigorosi ed a salvaguardia dei diritti delle persone e della famiglia, si impegnano ad osservare le presenti regole di comportamento, fermo restando il rispetto del Codice Deontologico Forense in vigore.

PRINCIPI GENERALI

1. L'associato/a si attiene al dovere di competenza consapevole della delicatezza e dei risvolti della materia del diritto di famiglia e minorile e, pertanto, si impegna a seguire i corsi di formazione organizzati anche dall'Osservatorio nonché ad essere costantemente aggiornato/a sulle novità del settore, anche in sintonia con le Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore che prevede la necessità di una preparazione interdisciplinare.

2. Il dovere di competenza dell'associato/a si esplicherà anche attraverso la conoscenza dei principi delle scienze psicologiche, dell'approfondimento della normativa convenzionale e giuridico-internazionale, delle tecniche di mediazione, di negoziazione, di comunicazione, conoscenze che si conviene essere imprescindibili per l'esercizio

della professione nell'ambito del diritto di famiglia.

3. L'associato/a si impegna a valutare e coordinare le richieste del proprio assistito/a in ragione della plausibilità e congruità della domanda, rispetto al contesto giudiziario, stragiudiziale e comunque giuridico in cui è proposta, impegnandosi allorquando la causa coinvolga le persone minori di età, a tenere in adeguata considerazione il superiore interesse di questi ultimi, perseguendo la sollecita definizione del procedimento ai sensi dell'art. 3.1.3 del codice deontologico degli avvocati europei, ricercando soluzioni, ove possibile, condivise tra le parti e privilegiando l'accordo tra le stesse.

4. L'associato/a consapevole dell'importanza dei legami familiari, si impegna, ad operare perché gli stessi vengano il più possibile mantenuti e non distrutti poiché ciò non sarebbe rispondente all'interesse del proprio assistito/a e dei figli, se presenti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si ritengono siano ipotesi che conducono alla distruzione dei legami familiari i maltrattamenti, l'annientamento economico dell'altro, i comportamenti di alienazione genitoriale. Quindi, l'associato/a è obbligato a non assecondare tali richieste, valutando, caso per caso, nello specifico, l'opportunità di dismettere il mandato, qualora non riesca a dissuadere il/la cliente da simili comportamenti.

5. L'associato/a si impegna ad improntare il proprio comportamento ad un paradigma interattivo, colloquiando, ove possibile, con la controparte per giungere alla conciliazione ovvero alla contestualizzazione, nelle sue varie forme, della controversia.

6. Gli avvocati e le avvocate si impegnano nella redazione dei propri atti a mantenere un linguaggio rispettoso della parte avversaria e dei suoi difensori.

7. L'associato/a nell'ambito della sezione di appartenenza dovrà sempre mantenere un contegno rispettoso dei/delle colleghe e deve collaborare con lealtà per la crescita della

sezione e dell'Associazione.

RAPPORTI CON GLI ASSISTITI E CON I TERZI

8. L'associato/a si impegna a conoscere ed interagire con i servizi del territorio ed a fornire al proprio/a assistito/a ogni indicazione utile sulle altre professionalità in grado di aiutarlo nell'affrontare e risolvere i problemi legati alla controversia familiare.

9. L'associato/a che abbia assistito una persona minore di età o esercitato il ruolo di curatore o di tutore, ex art. 473-bis. 7 e 8 c.p.c., ovvero di amministratore di sostegno deve astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di altro familiare in controversie relative allo stesso nucleo o alle stesse parti coinvolte nel precedente procedimento e/o nell'esecuzione del precedente incarico.

10. L'associato/a dovrà intrattenere con tutti i soggetti e professionisti, che a vario titolo si occupano della persona minore di età, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci.

ASCOLTO DEL MINORE

11. L'associato/a nel pieno rispetto dell'art. 56 Codice Deontologico Forense vigente, si impegna a non ascoltare i minori di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo che ciò accada nello svolgimento delle funzioni di Curatore speciale, e ad astenersi in ogni caso, quando sia difensore d'un genitore nelle controversie in materia familiare o minorile, da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori in relazione alle circostanze di causa, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 24, co. V. del codice deontologico

12. L'associato/a riconosce e garantisce il diritto della persona minore di età ad essere ascoltata, secondo le norme giuridiche vigenti, in tutte le procedure che la riguardano.

DOVERE DI RISERVATEZZA E RAPPORTI CON I MASS- MEDIA

13. L'associato/a dovrà rispettare il carattere confidenziale delle informazioni acquisite e, consapevoli dell'interesse preminente della persona minore di età, si asterranno dal

rilasciare dichiarazioni alla stampa o ai media relativamente alla controversia o al procedimento da loro seguito, tranne che ciò sia necessario per eventuali, smentite, rettifiche e/o precisazioni. Nei rapporti con i mezzi di comunicazione, l'associato/a sarà tenuto/a a tutelare l'anonimato della persona minore di età, anche dopo la definizione del procedimento in cui è stato parte, astenendosi dal rilasciare dichiarazioni, dal divulgare notizie e/o immagini anche schermate e dal rilasciare interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite, precisazioni e/o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

DOVERI DEGLI ASSOCIATI E DELLE ASSOCIATE

14. L'associato/a dovrà collaborare con gli organi dell'Associazione, partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative di formazione promosse.

15. L'associato/a anche se dissenziente in tutto o in parte, dovrà osservare le decisioni legittimamente assunte dall'Associazione in sede di Coordinamento, rispettando le deliberazioni in esso assunte.

16. L'associato/a, in particolare chi riveste qualunque carica rappresentativa, dovrà evitare situazioni di incompatibilità e/o di ambiguità che possa ledere l'immagine di ONDIF e dei suoi associati/e e, comunque, deve palesare sempre la sua appartenenza. In caso di dubbio è suo onere rivolgersi ai probiviri. Il medesimo principio vale anche per le società di avvocati/e o associazioni professionali o che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in modo occasionale.

17. I Responsabili e le Responsabili Regionali si impegnano a mantenere e curare i rapporti con i /le Presidenti delle sezioni territoriali, a coordinare le singole sezioni, relazionando al/alla Presidente Nazionale sull'andamento e il funzionamento, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo e nello statuto.

18. I /le Presidenti delle sezioni territoriali, in conformità con le norme dello statuto, si

impegnano ad assicurare il buon andamento e funzionamento della sede territoriale, promuovendo le attività di formazione e di aggiornamento, divulgando gli scopi e le finalità associative, relazionando alla sede nazionale sulle iniziative e attività svolte in sede territoriale. Si impegnano altresì a far conoscere tempestivamente agli associati ed alle associate le iniziative assunte e le attività svolte dalla sede nazionale e dalle altre sezioni territoriali della Regione di appartenenza e curando i rapporti con le altre sedi territoriali, con il/la Rappresentante Regionale, nonché con le istituzioni dell'Avvocatura territoriale.

19. L'associato/a dovrà collaborare, con lealtà e correttezza, per l'attuazione degli scopi e delle finalità associative, impegnandosi ad osservare le norme contenute nello statuto e nel presente codice etico.

(Deliberato dal Coordinamento Nazionale il 07 Giugno 2024)